

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0 — Bando 2026

D.M. 18 marzo 2026 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2026) — Decreto direttoriale 05 agosto 2026

1. Soggetti ammissibili

1.1. Quali soggetti possono presentare domanda di agevolazione ai sensi del D.M. 18 marzo 2026?

Possono accedere alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 18 marzo 2026, non rientrino in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 2 del medesimo articolo e siano in regola con gli obblighi assicurativi ivi richiamati.

1.2. Possono presentare domanda le imprese non residenti nel territorio italiano?

Sì. Le imprese non residenti, prive di sede legale o secondaria in Italia, possono presentare domanda purché costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese, così come disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 marzo 2026. Fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 5, tali imprese devono dimostrare, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione e a pena di decadenza, la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

1.3. È possibile presentare un programma finalizzato ad un codice ATECO non ancora attivo al Registro delle Imprese?

È ammissibile l'investimento innovativo finalizzato all'esercizio di attività economiche ammissibili previste dall'Allegato n. 4 del decreto ministeriale 18 marzo 2026 — riferite alla nuova classificazione ATECO 2025, che ha sostituito la classificazione ATECO 2007 — il cui codice non risulti attivo presso il Registro delle Imprese, purché l'impresa dimostri, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo, l'avvenuta attivazione per l'unità produttiva agevolata del codice ATECO corrispondente a una delle attività economiche ammissibili, a pena di revoca delle agevolazioni.

1.4. Verso quale attività economica è possibile finalizzare il programma di investimento?

Ai fini dell'ammissibilità, i programmi devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche: attività manifatturiere (sezione C della classificazione ATECO 2025), ad eccezione dei divieti e delle limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento GBER; e servizi alle imprese di cui all'Allegato n. 4 del decreto ministeriale 18 marzo 2026.

Sono esclusi i programmi che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, non garantiscono il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm), nonché, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto, i programmi relativi agli ambiti previsti dall'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/1058, riportati nell'Allegato n. 6 del decreto. Le esclusioni e limitazioni di cui all'art. 6, commi 3 e 4 riguardano esclusivamente l'attività economica cui è finalizzato il programma e non le attività già svolte dall'impresa non interessate dal programma di spesa.

Relativamente alle attività di servizi alle imprese caratterizzate dai Codici Ateco 37.00.00, 38.10.00 e 38.21.00, i programmi di investimento sono ammissibili purché rispettino i limiti previsti dall'Allegato n. 4 del decreto ministeriale 18 marzo 2026.

Si specifica, infine, che le esclusioni e limitazioni previste all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 18 marzo 2026 riguardano esclusivamente l'attività economica cui è finalizzato il programma di investimento da realizzare e non riguardano eventuali attività già svolte dall'impresa non interessate dal programma di spesa.

1.5. Un'impresa che ha avviato una procedura concorsuale (es. concordato preventivo con continuità aziendale) può presentare domanda?

L'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 marzo 2026 prevede che il soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, sia nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sia in liquidazione volontaria e non sia sottoposto a procedure concorsuali aventi finalità liquidatorie. Le procedure di natura liquidatoria sono pertanto ostative all'accesso.

1.6. Cosa si intende per micro, piccola e media impresa?

Le imprese si qualificano come micro, piccola o media secondo la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come recepita dal decreto 18 aprile 2005. I parametri sono: micro impresa con meno di 10 ULA e fatturato ≤ 2 milioni oppure totale di bilancio ≤ 2 milioni; piccola impresa con meno di 50 ULA e fatturato ≤ 10 milioni oppure totale di bilancio ≤ 10 milioni; media impresa con meno di 250 ULA e fatturato ≤ 50 milioni oppure totale di bilancio ≤ 43 milioni. Ai fini del calcolo dimensionale devono essere considerati i rapporti di collegamento e/o associazione tra le imprese, secondo quanto previsto dal predetto decreto 18 aprile 2005.

1.7. È previsto un requisito relativo all'obbligo assicurativo contro le calamità naturali e gli eventi catastrofici?

Sì. Costituisce novità del bando 2026. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto ministeriale 18 marzo 2026, sono escluse dalle agevolazioni le PMI che non abbiano adempiuto all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il mancato rispetto di tale obbligo, ove applicabile all'impresa, rappresenta una causa di esclusione dall'accesso alle agevolazioni.

1.8. Quali requisiti di regolarità e continuità sono richiesti in capo all'impresa proponente?

Oltre alla regolare costituzione e iscrizione con stato «attivo» nel Registro delle imprese, l'articolo 5, comma 1 del decreto ministeriale 18 marzo 2026 richiede, tra l'altro, che l'impresa: si trovi in regime di contabilità ordinaria e disponga di almeno due bilanci approvati e depositati (ovvero, per imprese individuali e società di persone, abbia presentato almeno due dichiarazioni dei redditi); sia in regola con le disposizioni in materia edilizia e urbanistica, del lavoro, di prevenzione degli infortuni e di salvaguardia dell'ambiente; abbia restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; e non abbia effettuato, nei due anni precedenti la domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento, impegnandosi a non farlo fino ai due anni successivi al completamento. Sono inoltre ostativi, tra gli altri, la mancata regolarità contributiva (DURC), le cause di esclusione antimafia e la decadenza per delocalizzazione o cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 16 del Codice degli incentivi (D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184).

1.9. La procedura informatica non consente di acquisire in modalità telematica le informazioni al Registro delle imprese. Cosa fare?

Qualora le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa proponente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro; in caso contrario la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda.

2. Programmi di investimento e spese ammissibili

2.1. Quali sono i programmi ammissibili ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2026?

Come stabilito dall'articolo 6 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, sono ammissibili i programmi che prevedono la realizzazione di investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente con il piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l'utilizzo delle tecnologie abilitanti di cui all'Allegato n. 1 al decreto, in grado di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell'attività economica. L'ammontare delle spese riconducibili a tali tecnologie deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma.

Per i programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità sono previsti specifici criteri di valutazione che consentono di conseguire un punteggio aggiuntivo. Sono in particolare valorizzati, sulla base di indicatori dedicati, i programmi volti: a) al raggiungimento degli obiettivi climatici di «mitigazione» e «adattamento ai cambiamenti climatici» di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852; b) alla transizione verso l'economia circolare, mediante le soluzioni di cui all'Allegato n. 2 al decreto; c) alla promozione dell'efficienza energetica, con un risparmio energetico non inferiore al 5 per cento rispetto ai consumi dell'anno precedente, mediante le misure di cui all'Allegato n. 3 al decreto.

2.2. È previsto un ambito territoriale specifico per la realizzazione dei programmi?

Sì. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c) del decreto ministeriale 18 marzo 2026, i programmi devono essere realizzati nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

2.3. Il programma può riguardare più sedi operative?

Sì. Secondo la definizione di unità produttiva di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, l'unità produttiva è la struttura dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati. Il programma può pertanto insistere su più sedi o impianti purché localizzati nelle Regioni meno sviluppate ed esercitino la stessa attività economica (codice ATECO 2025) cui è finalizzato il programma, determinando nel loro insieme un'unica struttura produttiva.

L'unità produttiva deve trovarsi nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva, per quelli realizzati da imprese non residenti e per le ulteriori fattispecie previste dall'art. 6, comma 6, lettera b): in tali casi la disponibilità deve essere dimostrata alla data della prima richiesta di erogazione, a pena di revoca. Deve inoltre essere rispettato l'obbligo di mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno tre anni dall'erogazione dell'ultima quota (o, se successiva, dall'installazione dell'ultimo bene agevolato), nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto.

2.4. Quali sono le caratteristiche dei programmi agevolabili con le risorse di cui all'articolo 3 del decreto?

Le risorse di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 marzo 2026 sono concesse a favore di programmi proposti da PMI rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall'Unione europea e perseguiti dal PN RIC 2021-2027. Una quota pari al 25 per cento delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

2.5. Da quando possono essere sostenute le spese ammissibili?

Come previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera e) del decreto ministeriale 18 marzo 2026, i programmi devono essere avviati, a pena di revoca, successivamente alla presentazione della domanda di accesso. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto del terreno e i lavori preparatori (richiesta di permessi, studi di fattibilità) non rilevano ai fini dell'individuazione della data di avvio.

2.6. Entro quali termini occorre ultimare il programma di investimento?

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto ministeriale 18 marzo 2026, i programmi devono prevedere un termine di ultimazione non superiore a diciotto mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni, con possibilità per il Ministero di concedere, su richiesta motivata del beneficiario, una proroga non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile.

2.7. Cosa si intende, all'articolo 7, comma 2, per beni acquistati da «terzi che non hanno relazioni con l'acquirente»?

La condizione discende da una specifica disposizione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato: le parti coinvolte nell'acquisto devono essere indipendenti e non deve esservi alcuna influenza (decisiva o meno) sulla composizione, sulle votazioni e sulle decisioni degli organi dell'impresa. Anche una piccola partecipazione al capitale (ad esempio l'1 per cento) indicherebbe che le parti non sono indipendenti, sia che la partecipazione sia detenuta dall'impresa beneficiaria nell'impresa fornitrice, sia nel caso inverso. Le condizioni di ammissibilità delle spese sono riportate nell'Allegato tecnico al decreto direttoriale 05 agosto 2026.

2.8. Sono ammissibili i programmi con misure di efficientamento energetico predisposte per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni amministrative?

No, non sono ammissibili, fatti salvi i casi di programmi che generano risparmi energetici addizionali, con un incremento pari almeno al 20 per cento dei valori previsti dai vincoli normativi e dalle prescrizioni amministrative, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 2026.

2.9. La realizzazione di opere murarie e assimilate rientra tra le spese ammissibili?

Sì, nei limiti del 40 per cento del totale dei costi ammissibili e purché, come stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 18 marzo 2026, siano strettamente funzionali alla realizzazione del programma. In presenza di opere murarie, l'impresa è tenuta a presentare — oltre alla restante documentazione di accesso — il computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate, redatto da un tecnico abilitato e recante in calce la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale, come previsto dall'articolo 3 del decreto direttoriale 05 agosto 2026. Il computo deve indicare le lavorazioni, le relative quantificazioni e la corrispettiva valorizzazione economica, nonché riportare l'indicazione della sede dell'unità produttiva oggetto del programma.

2.10. L'acquisto di un immobile aziendale rientra tra le spese ammissibili?

No. In base all'articolo 7, comma 5, lettera d) del decreto ministeriale 18 marzo 2026 non sono ammesse le spese per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati.

2.11. Sono ammissibili le spese per impianti necessari ad adeguare l'edificio alle nuove soluzioni tecnologiche?

Le spese relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, sono ammissibili solo se strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti innovativi e con contenuto tecnologico elevato, non potendo in ogni caso riguardare la sola funzionalità degli edifici.

2.12. L'IVA può essere ricompresa tra le spese ammissibili?

Le spese ammissibili devono essere considerate al netto dell'IVA, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto nel caso in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto beneficiario, secondo quanto disposto in materia di spese ammissibili dal decreto direttoriale 05 agosto 2026 in attuazione dell'articolo 9, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 2026.

2.13. È possibile inserire nel programma la realizzazione di un impianto fotovoltaico?

Sì. Come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera b) del decreto ministeriale 18 marzo 2026, la realizzazione di impianti fotovoltaici costituisce spesa ammissibile solo per i programmi che, prevedendo investimenti innovativi con contenuto tecnologico elevato mediante le tecnologie di cui all'Allegato n. 1, siano altresì volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa mediante le misure di cui all'Allegato n. 3, con un risparmio energetico non inferiore al 5 per cento rispetto ai consumi dell'anno precedente.

Ai fini del risparmio energetico il programma può prevedere anche una sola delle misure di cui all'Allegato n. 3, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 (sistemi di monitoraggio dei consumi e installazione di impianti da fonte rinnovabile per l'autoconsumo), ammissibili solo se facenti parte di un più ampio programma comprendente ulteriori misure di efficientamento. Le spese per impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo devono essere attribuite alla sola misura 4 dell'Allegato n. 3 ed essere finalizzate al mero autoconsumo (vi rientra anche lo scambio sul posto). L'impresa è tenuta a presentare la perizia giurata attestante la riconducibilità delle misure e il risparmio energetico conseguibile.

2.14. Sono ammissibili le spese per la diagnosi energetica?

Sì. Nell'ambito di programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica, sono ammissibili le spese per servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica (D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102) relativa all'unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento, nei limiti del 3 per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che la diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa. In applicazione di tale previsione, la diagnosi energetica non costituisce spesa ammissibile per le imprese energivore. Alle relative spese si applicano, in quanto compatibili, le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 18 marzo 2026.

2.15. Il possesso della diagnosi energetica (o certificazione ambientale equivalente) è un requisito di accesso? È sempre necessario allegarla?

Il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, secondo periodo, e comma 3 del D.lgs. n. 102/2014, è requisito di accesso soltanto per le imprese energivore, a prescindere dalla tipologia di programma. Tali imprese devono allegare la relativa documentazione alla domanda solo qualora intendano proporre un programma di miglioramento della sostenibilità energetica; in tal caso il programma deve prevedere un intervento di efficientamento diverso da quello realizzato in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 102/2014. In luogo della diagnosi, l'impresa che abbia adottato un sistema di gestione volontaria (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001) comprensivo di audit energetico conforme può presentare copia della certificazione in corso di validità.

2.16. È previsto un importo minimo e massimo di spese ammissibili?

Sì. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera d) del decreto ministeriale 18 marzo 2026, i programmi devono prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 750.000,00 e non superiori a euro 5.000.000,00 e, comunque, non superiori al 70 per cento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato ovvero, per imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi. I programmi possono prevedere spese di importo complessivamente superiore alle predette soglie, fermo restando che la parte eccedente non è oggetto di agevolazione e che l'impresa è tenuta ad individuarne le modalità di copertura. Le specificazioni sugli elementi utili alla determinazione del fatturato sono fornite con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto.

2.17. L'ammissibilità all'istruttoria è subordinata alla valutazione della capacità dell'impresa di restituire il finanziamento agevolato?

Sì. Nell'ambito della valutazione preliminare, l'Agenzia accerta la capacità dell'impresa di restituire il finanziamento agevolato sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato (ovvero, per imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi), secondo quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, verificando la relazione $C_{flow} \geq C_{fa}/n$. Ai fini del calcolo del «Cflow» è necessario indicare, alla voce «Ammortamenti» in fase di compilazione online della sezione «Dati Contabili», la somma dei valori relativi al risultato di esercizio e agli ammortamenti e svalutazioni.

2.18. I beni indicati nel piano d'investimento sono vincolanti? È possibile modificarli dopo la presentazione della domanda?

Fermo restando il rispetto degli obiettivi del programma di investimento, le variazioni che riguardano l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'importo rendicontato per specifiche categorie di spesa non devono essere preventivamente comunicate e sono valutate dall'Agenzia in fase di erogazione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 2026. Le variazioni che riguardano gli obiettivi complessivi o la localizzazione del programma devono invece essere tempestivamente comunicate al Ministero e all'Agenzia, accompagnate da un'argomentata relazione illustrativa; ove le verifiche si concludano con esito negativo, il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Le indicazioni operative sulle variazioni sono contenute nell'articolo 9 del decreto direttoriale 05 agosto 2026.

2.19. È necessario allegare i preventivi di spesa alla domanda di agevolazione?

No. A differenza del precedente bando, la documentazione di accesso prevista dall'articolo 3 del decreto direttoriale 05 agosto 2026 non richiede la presentazione di preventivi di spesa. L'individuazione dei beni oggetto del programma, delle relative caratteristiche tecniche e dei costi è rappresentata nel piano d'investimento, che riporta le specifiche indicazioni sui contenuti del programma e gli importi delle singole voci di spesa; per le sole opere murarie e assimilate, ove previste, il dettaglio delle lavorazioni e della corrispettiva valorizzazione economica è fornito con il computo metrico estimativo redatto da tecnico abilitato di cui al medesimo articolo 3. La verifica delle spese effettivamente sostenute e della loro ammissibilità è effettuata in fase di erogazione, sulla base delle fatture d'acquisto quietanzate o non quietanzate, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto direttoriale 05 agosto 2026, e dei relativi controlli di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale 18 marzo 2026.

2.20. Quando è possibile riconoscere spese per servizi avanzati di consulenza specialistica?

Sono ammissibili, ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), le spese per servizi avanzati di consulenza specialistica relativi all'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti di cui all'Allegato n. 1 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, nei limiti del 5 per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili di cui alle voci «macchinari, impianti e attrezzature» e «programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni», ai sensi dell'art. 7, comma 3 del decreto.

2.21. Sono ammissibili programmi che non prevedono l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0?

No. Ai fini dell'ammissibilità, come previsto dall'art. 6, comma 6, lettera a) del decreto ministeriale 18 marzo 2026, i programmi devono prevedere spese riconducibili all'utilizzo di tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'Allegato n. 1, e l'ammontare di tali spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma.

2.22. Quali sono le condizioni di ammissibilità delle spese sostenute mediante contratti «chiavi in mano»?

I contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che al loro interno siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili, depurate delle componenti non ammissibili; non sono in ogni caso agevolabili le prestazioni derivanti da attività di intermediazione commerciale. Il contratto deve contenere l'esplicito riferimento alla domanda di agevolazione; deve essere corredato del prospetto dettagliato delle singole acquisizioni, raggruppate per categorie di spesa con individuazione dei costi per ciascuna voce; il general contractor deve impegnarsi a fornire ogni informazione sui propri fornitori e sui relativi titoli di spesa (impegno da riportare nel contratto, pena la decadenza dai benefici); l'impresa deve inoltre produrre la documentazione relativa alle credenziali attestanti la specifica esperienza progettuale e tecnica. Le modalità sono precisate con il provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto.

2.23. L'impresa deve garantire una quota di copertura finanziaria del programma con risorse proprie?

Sì. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, le imprese beneficiarie devono garantire la copertura finanziaria del programma ammesso alle agevolazioni attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.

3. Agevolazioni concedibili

3.1. Qual è la forma delle agevolazioni concedibili ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2026?

Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti degli articoli 13 e 14 del Regolamento GBER, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 75 per cento, di cui il 35 per cento in forma di contributo in conto impianti e il 40 per cento in forma di finanziamento agevolato (articolo 8, commi 1 e 2 del decreto). Per le sole spese di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti dell'articolo 18 del Regolamento GBER.

3.2. Cosa prevede il finanziamento agevolato e come si calcola?

Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi, a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo di durata massima di 7 anni (articolo 8, comma 4 del decreto ministeriale 18 marzo 2026). Qualora l'erogazione dell'ultima quota a saldo ricada nei 30 giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento non è assistito da particolari forme di garanzia, ferma restando la natura privilegiata dei crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 17, comma 6 del Codice degli incentivi.

Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008, utilizzando il tasso di riferimento vigente alla data di concessione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensità massima prevista dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, l'Agenzia procede a ridurre il contributo in conto impianti.

3.3. Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche?

No, con riferimento alle medesime spese. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, le agevolazioni non sono cumulabili, per le medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche configurabili come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 TFUE, comunicati ai sensi dei regolamenti di esenzione o attribuiti in «de minimis» ove concessi per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalla disciplina in materia di aiuti di Stato. L'ammontare complessivo delle agevolazioni è rideterminato a conclusione del programma sulla base delle spese effettivamente sostenute ed ammesse.

4. Modalità e termini di presentazione delle domande

4.1. Come funziona la procedura informatica di trasmissione delle domande?

La procedura informatica di invio della domanda sarà disponibile nell'apposita sezione «Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027» del sito web dell'Agenzia (www.invitalia.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 6 ottobre 2026, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto direttoriale 05 agosto 2026. La procedura prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa proponente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE); l'accesso è riservato al rappresentante legale dell'impresa proponente o a un suo delegato. La domanda generata dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante legale o dal delegato.

4.2. Quali identità digitali sono funzionali all'accesso e quale firma è richiesta?

La domanda può essere compilata online a partire dalle ore 12.00 del 10 settembre 2026, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto direttoriale 05 agosto 2026. Per compilare la domanda il soggetto proponente deve essere in possesso di un'identità digitale personale (SPID, CNS o CIE) del rappresentante legale o di un suo delegato e accedere alla piattaforma dedicata per compilare la domanda e allegare la documentazione obbligatoria. Per concludere la compilazione è necessario disporre di una firma digitale; sono ammesse firme digitali sia in formato PAdES sia in formato CAdES.

4.3. Quali dati occorre inserire nel modulo di domanda per definire la dimensione dell'impresa?

Secondo quanto stabilito dal decreto 18 aprile 2005, per la sezione dedicata alla dimensione dell'impresa si forniscono le seguenti indicazioni: periodo di riferimento — indicare l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato alla data di sottoscrizione della domanda (ovvero, per le imprese esonerate, l'ultimo esercizio per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi); fatturato — indicare l'importo corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile (ovvero l'importo dei ricavi dell'ultima dichiarazione dei redditi); totale di bilancio — indicare il totale dell'attivo patrimoniale; occupati (ULA) — indicare il numero di unità-lavorative-anno riferibile ai dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel libro unico del lavoro, con esclusione di quelli in cassa integrazione straordinaria (i lavoratori a tempo parziale e stagionali rappresentano frazioni di ULA).

4.4. È possibile presentare documenti redatti in lingua straniera?

I documenti a corredo degli allegati previsti dal decreto direttoriale 05 agosto 2026, ove redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere presentati unitamente ad una traduzione in lingua italiana asseverata, attestante la perfetta conformità tra il testo originale e quello tradotto.

4.5. Quando è obbligatorio allegare la perizia giurata?

Le imprese sono tenute ad allegare la perizia giurata solo nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, quale documentazione probatoria idonea alla definizione del punteggio relativo all'indicatore «Sostenibilità ambientale del programma di investimento». In particolare: per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica, relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, contenente la quota percentuale di abbattimento dei consumi medi pregressi di energia primaria e le informazioni necessarie a verificare il risparmio energetico conseguibile; per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, perizia giurata attestante la capacità del programma di contribuire a uno o entrambi gli obiettivi climatici di «mitigazione» e

«adattamento». Le due relazioni possono essere presentate congiuntamente in un'unica perizia. Gli schemi sono resi disponibili nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia. Le relazioni tecniche non rese nella forma di perizia giurata non sono ammissibili all'attività istruttoria ai fini del relativo punteggio.

4.6. Un'impresa che presenta un programma volto alla transizione verso l'economia circolare è tenuta ad allegare la perizia?

No. Nel caso di programma volto a favorire la transizione verso il paradigma dell'economia circolare, l'impresa è tenuta ad individuare la riconducibilità ad almeno una delle soluzioni tecnologiche di cui all'Allegato n. 2 del decreto ministeriale 18 marzo 2026. La coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'Allegato n. 2 è valutata sulla base del piano d'investimento e dell'ulteriore documentazione prodotta in sede di domanda.

4.7. Quali informazioni deve contenere la perizia giurata relativa all'efficienza energetica?

La relazione tecnica del programma redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata deve attestare la riconducibilità delle misure di efficientamento energetico ad una o più delle misure individuate dall'Allegato n. 3 del decreto ministeriale 18 marzo 2026 e la quota percentuale di risparmio energetico, non inferiore al 5 per cento, conseguibile all'interno dell'unità produttiva rispetto ai consumi di energia primaria dell'anno precedente, precisando se esse corrispondano o meno a misure di adeguamento a vincoli normativi o prescrizioni amministrative ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli applicabili e il risparmio energetico addizionale. Qualora il programma riguardi la realizzazione di una nuova unità produttiva, il risparmio energetico è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale che tenga conto di un investimento con caratteristiche meno efficienti, ma comunque rispettoso della disciplina applicabile, che l'impresa avrebbe realizzato in assenza delle agevolazioni.

4.8. Quali certificazioni devono essere allegate al momento della presentazione della domanda?

Qualora, alla data di presentazione della domanda, l'impresa abbia dichiarato di aver aderito ad un sistema di gestione ambientale ovvero di possedere una certificazione ambientale di prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma, è tenuta a presentarne copia, accompagnata dalla dichiarazione di impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a tre anni. Sono considerate le certificazioni EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e le certificazioni ambientali di prodotto di tipo I (ISO 14024, es. Ecolabel) o di tipo III (ISO 14025, EPD). Inoltre, se l'impresa ha dichiarato di possedere la certificazione della parità di genere, è tenuta a presentarne copia; per le imprese in possesso di tale certificazione è attribuita una maggiorazione del punteggio complessivo. L'attribuzione di tali punteggi avviene nel corso dell'attività istruttoria e non concorre alla formazione della graduatoria.

4.9. Quali sono i soggetti sottoposti alla verifica antimafia?

Tutti i soggetti secondo quanto previsto dall'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni. Per procedere con la verifica deve esservi corrispondenza tra i soggetti indicati nella dichiarazione sostitutiva antimafia e quelli risultanti al Registro delle Imprese. Per una più puntuale compilazione si rimanda allo schema dei controlli antimafia relativo ai familiari conviventi, disponibile nella modulistica pubblicata sul sito dell'Agenzia.

4.10. Quali documenti compongono la domanda di accesso alle agevolazioni?

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto direttoriale 05 agosto 2026, la domanda si compone, tra l'altro, dei seguenti documenti: a) domanda di agevolazione recante l'istanza di concessione e le dichiarazioni richieste (tra cui l'attività economica di riferimento secondo la classificazione ATECO 2025, la dimensione d'impresa, il fatturato e l'importo delle spese ammissibili entro le soglie previste); b) piano d'investimento con le specifiche indicazioni sui contenuti del programma; c) dichiarazione concernente i dati contabili utili al calcolo del punteggio; d) dichiarazioni per la richiesta delle informazioni antimafia; e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in materia di antiriciclaggio (D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); f) prospetto per il calcolo della dimensione d'impresa in caso di impresa associata o collegata; g) computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate, qualora previste; h) nel caso dei programmi con particolare contenuto di sostenibilità, la perizia giurata (per l'efficienza energetica e/o per gli obiettivi climatici) e le eventuali certificazioni ambientali; i) copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta.

4.11. Come compilare le tabelle del piano di investimento?

Il piano di investimento prevede la compilazione di due tabelle. La tabella «Dettagli del Piano di investimento» si compone dell'elenco dei beni, della relativa Tecnologia abilitante al piano Transizione 4.0 di riferimento (Allegato n. 1 del decreto ministeriale 18 marzo 2026), dell'eventuale soluzione tecnologica per l'economia circolare (Allegato n. 2), dell'eventuale misura di miglioramento della sostenibilità energetica (Allegato n. 3), delle categorie di spesa e degli importi delle voci di spesa. Tutti i dati devono coincidere con quelli riportati nella domanda di agevolazione. La tabella «Pianificazione temporale degli investimenti e di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori» si compone dell'elenco dei beni e della relativa categoria di spesa, degli anni di realizzazione del programma con il relativo importo per ciascun anno e dello stato di avanzamento lavori per ogni singola voce (date di richiesta degli stati di avanzamento e della richiesta di erogazione a saldo, con le relative percentuali).

5. Monitoraggio, controlli e obblighi post-concessione

5.1. Quali obblighi gravano sull'impresa beneficiaria dopo la concessione?

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, l'impresa beneficiaria è tenuta, tra l'altro, a mantenere le immobilizzazioni agevolate nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva per almeno tre anni dall'erogazione dell'ultima quota (o, se successiva, dall'installazione dell'ultimo bene agevolato), a non delocalizzare o cessare l'attività nei termini previsti dall'articolo 16 del Codice degli incentivi e a fornire i dati e le informazioni necessari alle attività di monitoraggio e valutazione. È inoltre previsto un monitoraggio successivo alla conclusione del programma, volto a verificare il grado di raggiungimento degli originari obiettivi, ai sensi dell'articolo 21 del Codice degli incentivi.

5.2. Sono previste ispezioni e controlli? In quali casi è disposta la revoca?

Sì. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 18 marzo 2026, il Ministero, anche per il tramite dell'Agenzia, effettua ispezioni e controlli sui programmi agevolati; l'articolo 12, comma 2 prevede, in particolare, la verifica in loco su almeno il 20 per cento dei programmi giunti a conclusione. La revoca delle agevolazioni è disposta dal Ministero nei casi previsti dall'articolo 14 del decreto — tra cui la mancata realizzazione del programma nei termini e la delocalizzazione o cessazione dell'attività — e i relativi atti sono adottati secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 6 e 7 del Codice degli incentivi. In caso di irregolarità contributiva del beneficiario trova applicazione l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 18, comma 4 del Codice degli incentivi.